



DISCIPLINARE DELLE MISURE PER LA TUTELA DEL

DIPENDENTE REGIONALE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

PREMESSA

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha modificato il D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 51), inserendo l'articolo 54-bis in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura, la “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

La segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza, e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto e di fornire chiare indicazioni operative.

A tal fine, il disciplinare definisce:

1. l'ambito soggettivo di applicazione;
2. l'oggetto della segnalazione;
3. il contenuto della segnalazione;
4. il destinatario e le modalità della segnalazione;
5. la verifica, l'accertamento e gli esiti delle segnalazioni;
6. le forme di tutela che devono essere offerte al segnalante;
7. le iniziative di sensibilizzazione.

1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. A questi si aggiungono tutti i collaboratori qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente: autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione negli uffici di staff degli organi di governo.



2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro».

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al titolo II, capo I, del Codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro, in virtù dell'ufficio rivestito, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative».

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni dovranno essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi oggettivi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

La segnalazione deve contenere:

- a) generalità del soggetto che la effettua, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'amministrazione;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti;
- c) circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti (se note);
- d) generalità o altri elementi (se noti) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione;
- e) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- f) indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;



Regione Umbria

Giunta Regionale

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come "dipendente pubblico che segnala illeciti", quella del soggetto che, nell'inoltare una segnalazione, non si renda conoscibile.

Il Responsabile prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, qualora adeguatamente circostanziate, e idonee a far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, ma le stesse non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene pertanto attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente Disciplinare.

4. DESTINATARIO E MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE

Il destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Umbria.

Per le segnalazioni, è predisposto un apposito modello, reperibile sia nella rete intranet che nel sito istituzionale internet alla sezione *amministrazione trasparente – altri contenuti – tutela whistleblower*. Le segnalazioni possono essere presentate tramite posta elettronica o servizio postale o con segnalazione verbale.

4.1. Segnalazione tramite posta elettronica

Il segnalante, dopo aver compilato il modello di segnalazione dovrà provvedere ad inviarlo dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o privata all'indirizzo di posta elettronica segnalazioneilleciti@regione.umbria.it appositamente attivato e accessibile unicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

4.2 Segnalazione tramite servizio postale

In caso di utilizzo del servizio postale il segnalante dovrà provvedere ad inviare il modulo in busta chiusa indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Umbria con la dicitura SEGNALAZIONE/RISERVATA PERSONALE.



Regione Umbria

Giunta Regionale

In tale caso, la busta verrà recapitata, senza essere in alcun modo aperta dagli uffici preposti alla ricezione della posta, direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

In ogni caso, le segnalazioni pervenute tramite il servizio postale saranno gestite anche se non inoltrate mediante compilazione dell'apposito modulo, purché il documento contenga le medesime informazioni riportate nel modulo predetto.

4.3 Segnalazione verbale

La segnalazione può essere resa anche verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione che dovrà adottare tutte le opportune misure di riservatezza.

Della segnalazione verrà redatto un verbale sottoscritto sia dal dichiarante che dal Responsabile medesimo.

5. VERIFICA, ACCERTAMENTO ED ESITI DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni vengono direttamente gestite dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. La procedura di prima verifica del contenuto dei fatti segnalati dovrà concludersi entro 30 giorni.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti quali:

- h) il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- i) il Direttore generale della struttura nel caso la segnalazione riguardi un dirigente, sempre solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- j) l'Organo politico di riferimento nel caso in cui la segnalazione riguardi un Direttore generale, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- k) l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l) l'Autorità giudiziaria e la Corte dei Conti, eventualmente, per i profili di rispettiva competenza.

La tutela della riservatezza del segnalante è garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.



Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, verrà inoltrato soltanto il contenuto della segnalazione, eliminando tutti di riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I soggetti sopraelencati informano il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

L'eventuale trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere effettuata avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/01.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto delle risultanze conseguenti alla predetta rilevazione al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione.

6. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

6.1. Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

L'identità del whistleblower viene protetta in ogni fase e contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) qualora sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione delle disposizioni del Codice penale o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile;
- b) qualora l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni etc).

Nel caso in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basi unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, **anche in assenza di consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia assolutamente indispensabile per la propria difesa.**

In tal caso, il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari valuta, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell'istanza o di diniego, il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta, in ottemperanza anche a quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, che deve essere reso o acquisito in forma scritta e tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La **violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare**, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La segnalazione del whistleblower è inoltre **sottratta al diritto di accesso** previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90. Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1 lett. a) della L. n. 241/90.

6.2 Divieto di discriminazione dei confronti del whistleblower

Il dipendente che segnala un illecito è tutelato secondo quanto previsto dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/01, non può essere sanzionato né licenziato e nei suoi confronti non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

7. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Umbria intraprende iniziative periodiche di sensibilizzazione sull'istituto mediante divulgazione a tutto il personale delle finalità dell'istituto e del suo utilizzo.